

Disegno di Legge di Bilancio AC 643

Contributo Elettricità Futura alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato

5 dicembre 2022

Considerazioni generali

Elettricità Futura, l'Associazione che rappresenta oltre il 70% dell'energia elettrica prodotta e consumata nel Paese, ritiene che il testo del disegno di legge di Bilancio 2023 (AC 643) presenti forti criticità e richieda un immediato intervento per allineare le disposizioni in esso contenute relative ai cosiddetti Extra-profitti con le misure già vigenti ed i principi europei dettati dal Regolamento UE 2022/1854.

Nei paragrafi che seguono riportiamo i principali profili di criticità della norma e le proposte di intervento.

Osservazioni di dettaglio

- (i) l'articolo 9 che introduce, <u>a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, un tetto di 180 €/MWh ai ricavi di mercato</u> ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica <u>per</u> i soli impianti non coperti dall'15-bis del D.L. n. 4/2022;
- (ii) l'articolo 28 che introduce a carico dei soggetti che esercitano l'attività di produzione e vendita di energia elettrica <u>un contributo di solidarietà straordinario per l'anno 2023 pari al 50 per cento del reddito complessivo dell'anno 2022</u> (per i soggetti che presentano bilancio nell'anno solare) che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti, contributo che in ogni caso non può eccedere il 25% del patrimonio netto dell'operatore.

Le disposizioni sopra indicate si sommerebbero agli ulteriori provvedimenti in materia assunti, nel corso del 2022, dal legislatore sempre con riferimento alle aziende operanti nel settore energetico e ci riferiamo nello specifico:

- (iii) all'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 che ha istituito <u>per il periodo dal 1° febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023 un prelievo a carico dei produttori di energia da fonti rinnovabili, ove i prezzi da essi applicati siano superiori ad un ammontare predefinito dal legislatore;</u>
- (iv) all'art. 37 del D.L. n. 21/2022 che ha previsto <u>un contributo straordinario, riferito all'incremento di saldo delle operazioni di vendita di energia elettrica per il periodo 1° ottobre 2021 30 aprile 2022, rispetto al periodo 1° ottobre 2020 e 30 aprile 2021.</u>

Numerosi operatori del settore energetico hanno presentato ricorsi contro le ultime due norme di cui sopra evidenziando, tra l'altro, l'incapacità di tali disposizioni di intercettare l'effettivo extrareddito prodotto dai soggetti interessati.



Il nuovo articolo 28 del disegno di legge di Bilancio 2023, così come attualmente formulato, non supera le problematiche finora sorte, e include nella propria base di calcolo (al pari dell'articolo 37 del D.L. n. 21/2022) anche proventi quali i ricavi derivanti da operazioni straordinarie (i.e. la cessione di beni strumentali, rami di azienda o altri immobili/asset delle società) o quelli derivanti da attività di investimento svolte nel 2022 (i.e. acquisizione o avviamento di nuovi asset) che non hanno nulla a che vedere con i presunti extra profitti, creando, in tal modo, nuovamente, un'ingiusta disparità tra soggetti operanti nel settore elettrico e soggetti operanti in altri settori merceologici, in possibile violazione dei principi dedotti dagli art. 3 e 53 della Costituzione.

Oltre quanto sopra, ci preme porre alla Vostra attenzione che l'articolo 28 del disegno di legge di Bilancio 2023, così come attualmente formulato, si sostanzia in un contributo che le imprese andranno a corrispondere sì nell'anno 2023 ma su <u>redditi di competenza dell'esercizio 2022</u> andando a sommarsi i) all'imposizione che si è già generata sulle medesime imprese ai sensi dell'art. 37 del D.L. 21/2022, che interessa, come già evidenziato, <u>anche il primo quadrimestre del 2022,</u> e, ii) in taluni casi, anche all'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 che <u>interessa l'anno 2022 a partire dal 1° febbraio</u>.

Riteniamo inoltre significativo porre l'accento sul fatto che il contributo di solidarietà di cui all'art. 28 opera in attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, ma differisce in modo sostanziale da quest'ultimo nelle parti in cui:

- a) prevede che tale onere sia applicato anche agli utili generati dai produttori di energia elettrica mentre avrebbe dovuto interessare le sole imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione (come indicato nel Regolamento UE 2022/1854);
- b) indica che il contributo straordinario sia previsto nel caso in cui il reddito complessivo per il 2022 risulti essere superiore del 10% della media dei redditi complessivi registrati annualmente dal 2018 al 2021. Nell'articolo 15 del Regolamento UE, invece, è disposto che la percentuale di eccedenza del reddito 2022 rispetto alla media dei redditi 2018-21 che determina il versamento o meno del contributo straordinario sia del 20% e che il contributo straordinario sia applicato solo ai redditi eccedenti tale franchigia. Questo disallineamento rende quindi la misura di cui all'articolo 28 del disegno di legge di Bilancio 2023 ingiustificatamente più penalizzante rispetto a quanto concordato e disposto a livello unionale;
- c) richiede il contributo anche ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili i quali, invece, sempre stante il Regolamento UE, potrebbero essere individuati dagli Stati UE tra i soggetti verso i quali destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà per creare misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica (paragrafo n. 59 del Regolamento). In questo modo si finisce per penalizzare gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile (FER) le quali sempre di più vanno ad assumere un ruolo strategico per l'indipendenza energetica del Paese.

Con riferimento ai price-cap imposti dal legislatore, le norme introdotte dovrebbero essere, quanto meno, <u>disapplicate nei confronti degli intermediari borsistici</u> al fine di evitare ulteriori distorsioni e instabilità del mercato di riferimento. Riteniamo, inoltre, essenziale che l'articolo 37 del D.L.



21/2022 venga modificato prevedendo un tetto del 25% del patrimonio netto dell'operatore analogo a quello previsto nell'art. 28 del disegno di legge di Bilancio 2023.

Proposte di intervento

Alla luce di quanto rappresentato al paragrafo precedente, riteniamo necessario modificare le norme in esame:

- superando il meccanismo ex art.15-bis del DL Sostegni-ter ed applicando a tutti gli
 impianti rinnovabili (ad eccezione di quelli con costi di generazione più elevati) il pricecap di 180 €/MWh definito dall'art. 9 del disegno di legge di Bilancio 2023, alla luce
 anche del recentissimo dispositivo di sentenza del TAR Lombardia (Sez. I, n.
 2677/2022) pubblicato ieri, con il quale il Tribunale "accoglie il ricorso, nei limiti di
 quanto esposto in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati"
 (Delibera ARERA n. 266/2022/R/EEL, documento ARERA n. 133/2022/R/EEL, note e
 Regole tecniche GSE),
- escludendo dalla base di calcolo i profitti che le imprese hanno generato da cessioni di beni e servizi che non risultano correlati alle finalità della norma, vale a dire l'imposizione di natura straordinaria su (supposti) extra profitti, derivanti all'incremento dei prezzi di vendita dell'energia,
- utilizzando un sistema di calcolo che eviti fenomeni di doppia/tripla imposizione sul medesimo reddito per gli operatori del settore elettrico,
- allineandone i parametri a quelli indicati nel Regolamento UE 2022/1854.

EMENDAMENTO

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:


- i. al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) impianti a fonti rinnovabili.;
- ii. dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: 1bis. *L'articolo 15-bis del decreto lege 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato dal 1°dicembre.*

La proposta interviene al fine di introdurre un unico tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, evitando distorsioni e alterazioni del mercato dell'energia, nonché allineandosi così alla normativa europea.

EMENDAMENTO

All'articolo 28 sostituire il comma 1 con il seguente comma:

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.



EMENDAMENTO

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 2, primo periodo, le parole «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024». Conseguentemente, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2023» e, al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2023»;
- b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è liquidato e versato a titolo di acconto sul risultato previsionale per un importo pari al 60 per cento entro il 30 giugno 2023 e per il restante 40% entro il 30 novembre 2023. Entro il 30 giugno 2024 è effettuato il conguaglio, a debito o a credito, del contributo determinato in base al bilancio approvato. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento del primo acconto entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.»;

La norma, pur richiamando un contributo straordinario per l'anno 2023, per come formulata dovrebbe essere imputata per competenza ai fini dell'esercizio 2022. In questo quadro, si propone di traslare di 12 mesi l'anno fiscale di riferimento per rendere la misura coerente con le previsioni di cui regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 e consentire che la disposizione possa produrre effetti sull'esercizio 2023. L'emendamento ridefinisce inoltre i termini di liquidazione e versamento del contributo, demandando l'individuazione delle relative modalità all'Agenzia delle Entrate.

EMENDAMENTO

All'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. "La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al presente articolo, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società rispettino i requisiti di cui al comma 1."».

Al fine di armonizzare le modalità di attuazione della misura, la proposta mira a consentire alle società, o enti controllanti, di aggregare le basi imponibili delle società da esse controllate che presentino requisiti e perimetro di attività di cui al comma 1 dell'articolo. Tale intervento, peraltro, consentirebbe di meglio individuare la platea di soggetti che, anche se parte di gruppi multifunzionali, operano nel settore energia in maniera stabile e non solo in misura occasionale o complementare ad altre attività industriali.

ART. 28

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Dopo il comma 2, aggiungere il comma 2 bis: "2 bis. Ai fini della determinazione del contributo straordinario di cui al comma 2, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito sono escluse le plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e le minusvalenze di cui all'art. 101, c. 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917".
- b) Al comma 3, dopo le parole "Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2", inserire le parole: "e 2bis";

RELAZIONE

L'obiettivo della proposta emendativa è quello di allineare la misura alla ratio della norma che è quella di prevedere un contributo straordinario in relazione ai maggior ricavi derivanti dall'aumento dei prezzi di mercato dell'energia. Non devo essere colpiti invece i ricavi derivanti da operazioni che non hanno nulla a che fare con l'intento della norma. Si tratterebbe altrimenti di una disparità di trattamento ingiustificata e illegittima rispetto a imprese che compiono le medesime operazioni, con stessi ricavi, senza però contribuire con tale maggiore imposizione, solo in ragione della differente attività svolta.

ART. 28

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere: "Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi costi".

RELAZIONE

L'obiettivo della proposta emendativa è quello di allineare la misura prevista dall'art.28 ai parametri del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, il quale espressamente prevede che l'ambito di applicazione di tale misura sia circoscritto alle sole imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.

I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili contribuiscono già attraverso il tetto ai ricavi previsto dall'articolo 9 della medesima legge di bilancio, nonché attraverso il tetto introdotto dall'articolo 15-bis del decreto lege 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili potrebbero, sempre secondo le previsioni del Regolamento UE (paragrafo n.59), essere individuati dagli Stati UE tra i soggetti verso i quali destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà per creare misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica. Mantenere la formulazione originaria comporterebbe quindi una ulteriore penalizzazione per gli investimenti nelle fonti di energia rinnovabile (FER) le quali sempre di più vanno ad assumere un ruolo strategico per l'indipendenza energetica del Paese.

EMENDAMENTO

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole "e, ove presenti, degli intermediari che partecipano" con le seguenti parole "e, se del caso, degli intermediari come definiti dal regolamento (UE) 2022/1854 che partecipano"

La proposta di modifica dell'emendamento mira a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 9 in attuazione del regolamento UE 2022/1854, riportando specifici passaggi della traduzione ufficiale in italiano e richiamando specifiche definizioni usate all'interno del regolamento stesso, per evitare ambiguità in fase di implementazione del provvedimento da parte di ARERA.

Il testo del regolamento recita infatti all'articolo 6.2 "[...] e, <u>se del caso</u>, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato" e definisce "«intermediari»: soggetti che operano sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica di Stati membri che costituiscono un'isola non connessa ad altri Stati membri mediante offerte per unità, qualora l'autorità di regolazione abbia autorizzato tali soggetti a partecipare al mercato per conto del produttore, escluse le entità che trasferiscono i ricavi eccedenti direttamente ai clienti finali di energia elettrica".

La specificazione, d'altronde, è perfettamente in linea con l'articolato che fa riferimento in tutti i commi successivi alla figura del produttore e prevede l'applicazione dell'articolo in continuità con le modalità operative dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

A.C. 643

Emendamento

Art. 28

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 è aggiunto infine:

«L'ammontare del contributo solidaristico straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022».

Relazione illustrativa

Considerato che la base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui all'art 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, la proposta in oggetto mira a prevedere che l'importo del suddetto contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000 fino ad un importo massimo pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

EMENDAMENTO

All'articolo 28, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «a quello in corso al 1° gennaio 2022» sono aggiunte le seguenti parole: «e non può eccedere una quota pari al 33 per cento del valore dell'utile netto del medesimo esercizio.».

La proposta introduce la possibilità di determinare l'ammontare massimo del contributo, prendendo quale riferimento oltre ad una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto, anche una quota pari al 33% dell'utile netto di esercizio, valore maggiormente rappresentativo degli effettivi risultati economici dei soggetti tenuti al pagamento, nonché in linea con gli indirizzi del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, che tra le premesse specifica come i contributi straordinari introdotti dagli Stati membri debbano lasciare alle imprese un margine di profitto per investimenti futuri e non incidere sulla stabilità finanziaria delle stesse.

EMENDAMENTO

All'articolo 28 comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

"Per i soggetti obbligati appartenenti ad un gruppo societario, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, il reddito complessivo, anche al fine della media di riferimento, può essere costituito dalla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti medesimi, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle società. Con successivo Decreto sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi e le modalità di versamento del contributo."

La proposta, in coerenza anche con quanto previsto per altre misure introdotte dal Governo per fronteggiare il caro energia mira a precisare che in caso di società appartenenti al medesimo gruppo il contributo venga determinato sulla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti appartenenti al gruppo che rientrino nel perimetro dei soggetti obbligati.